COMMISSIONE IV

**DIFESA**

**85.**

# SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAFFAELE COSTA**

## INDICE

PAG.

**Sostituzione:**

Costa Raffaele, *Presidente* ..... 3

**Proposte di legge** (Discussione e approvazione):

Amodeo ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148);

Amodeo ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157);

Caccia ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva o di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435) ..... 3

Costa Raffaele, *Presidente* ..... 3, 5, 6, 8

Caccia Paolo Pietro (gruppo DC), *Relatore* ..... 4, 6

De Carolis Stelio (gruppo repubblicano) ..... 5, 8

Gasparotto Isaia (gruppo comunista-PDS) ..... 8

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* ..... 6, 8

Mombelli Luigi (gruppo comunista-PDS) ..... 5

Salvoldi Giancarlo (gruppo verde) ..... 9

Tassone Mario (gruppo DC) ..... 5

**Votazione nominale:**

Costa Raffaele, *Presidente* ..... 10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,20.**

BRUNO STEGAGNINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, il deputato D'Alema è sostituito dal deputato Cannelonga.

**Discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148); Amodeo ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157); Caccia ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva o di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Amodeo, Alberini, Alagna, Barbalace, Reina e Fiorino: « Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti »; Amodeo, Alagna, Barbalace, Fiorino e Reina: « Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di Infortunio grave o di morte »; Caccia, Gasparotto, Alberini, Battistuzzi, Rebulla, Astori, Albertini, Alessi, Andreoli, Angelini Piero Mario, Antonucci, Armellin, Balestracci, Baruffi, Battaglia Pietro, Bianchini, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borri, Bruni Antonio, Bruno Paolo, Buffoni, Cafarelli, Campagnoli, Capecchi, Carrus, Casati, Casini Carlo, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Cursi, D'Alema, De Carli, Del Mese, Fausti, Ferrandi, Frasson, Fronza Crepaz, Galante, Garavaglia, Gottardo, Grippo, Lattanzio, Leone, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Magri, Mancini Vincenzo, Mannino Antonino, Mazzuconi, Meleleo, Mombelli, Napoli, Orsenigo, Palmieri, Patria, Pavoni, Perani, Perrone, Picchetti, Piredda, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sangalli, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Torchio, Urso, Viscardi, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi e Zuech: « Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti ».

Ricordo che la nostra Commissione, in sede referente, ha adottato – dopo un travagliato *iter* – un testo unificato, successivamente trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Comunico che sia la Commissione affari costituzionali, in data 19 dicembre 1990, sia la Commissione lavoro, in data 15 gennaio 1991, hanno espresso parere favorevole. Comunico, inoltre, che la Commissione bilancio, in data 29 maggio 1991, ha espresso parere favorevole, a condizione che l'articolo 3 sia così riformulato:

« 1. I benefici derivanti dall'articolo 1 decorrono dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4 ».

La Commissione bilancio ha altresì richiesto che, all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare" ».

La Commissione bilancio, infine, ha formulato un'osservazione, dichiarandosi pronta a valutare eventuali proposte emendative volte a ripristinare il testo originario con l'ampliamento della retroattività dei benefici, reperendo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri sulla base delle quantificazioni della relazione tecnica trasmessa dal Governo il 15 giugno del 1990 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera.

L'onorevole Caccia, in sostituzione dell'onorevole Lusetti – impossibilitato ad essere presente ai lavori della Commissione – ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, avendo acquisito i pareri delle competenti Commissioni, ci troviamo nella condizione di pervenire oggi stesso all'approvazione del testo unificato, per la cui predisposizione, è opportuno ricordarlo, sono stati necessari ben quattro anni.

I colleghi ricorderanno certamente l'*iter* tormentato e le difficoltà che hanno accompagnato l'esame del provvedimento e, come il sottoscritto, ne apprezzeranno sicuramente il valore non solo sotto il profilo finanziario, ma soprattutto sotto quello morale ed etico, ove si consideri che le disposizioni in esame vengono incontro alle esigenze più volte manifestate dai familiari dei militari di leva caduti durante il servizio.

Ritengo che il provvedimento, nonostante le indecisioni ed i limiti, fornisca una risposta soddisfacente alle legittime richieste di risarcimento collegate al verificarsi di eventi tragici che non possono essere paragonati a nessun altro fatto materiale, prendendo finalmente in considerazione il dramma di tanti genitori che hanno vissuto in prima persona la tragedia di un figlio perito durante l'espletamento del servizio militare.

L'*iter* del provvedimento è stato caratterizzato da difficoltà ed incomprensioni. I membri di questa Commissione, tuttavia, hanno tenuto vivo un permanente contatto con le associazioni dei genitori, con il ministro, con gli uffici del ministero e in particolare con i giovani di leva, che rappresentano la componente fondamentale delle nostre forze armate.

Rispetto alle proposte originarie sono state apportate integrazioni e modifiche, soprattutto per contemplare esigenze di natura finanziaria. Desidero sottolineare, tuttavia, che, anche se migliorato per alcuni aspetti, il testo ha dovuto ricomprendere la condizione posta dalla Commissione bilancio, che considero priva di sufficiente giustificazione in quanto limita l'erogazione dei benefici alle famiglie dei militari di leva caduti in servizio dopo il 1° gennaio 1969. Ciò nonostante, sollecito la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento perché con esso si colma finalmente una annosa lacuna e

si introduce un fondamentale principio di giustizia.

I colleghi sanno bene, infatti, che, a differenza di quanto accade nelle ipotesi in cui periscano esponenti delle forze armate diversi dai militari di leva, fino ad oggi non è stato previsto alcun risarcimento a favore di questi ultimi, i quali, non rientrando nelle previsioni della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono rimasti sospesi nel limbo delle difficoltà e del mancato riconoscimento. Ritengo, pertanto, che con la proposta di legge in esame si sia realizzato un passo in avanti nella direzione di un giusto riconoscimento nei confronti della categoria interessata.

Propongo alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo adottato il 10 luglio scorso, anche se, rispetto al progetto di legge originario, sono state apportate modifiche che avremmo preferito evitare. Comunque, il provvedimento legislativo nella sua interezza rappresenta un importante passo avanti per rendere quella giustizia che viene reclamata da più parti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI MOMBELLI. Esprimo il compiacimento del gruppo comunista-PDS per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche se non si può tacere che il ritardo con cui si giunge alla sua approvazione dipende da un atteggiamento dilatorio non giustificato assunto dal Governo.

Il testo che ci apprestiamo a votare risulta imperfetto anche a causa degli emendamenti che si sono resi necessari a seguito del parere espresso da altre Commissioni. Tuttavia, ci soddisfa il fatto che a tutti i giovani di leva deceduti durante il periodo di servizio sia dato il giusto riconoscimento e che si preveda la decorrenza del beneficio per i parenti di costoro a decorrere dal 1° gennaio 1969. Va poi rilevato che i militari in servizio permanente effettivo non vengono a subire un trattamento discriminante, perché il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1981 già prevedeva una speciale erogazione, aumentata del 30 per cento, per coloro che avevano carico di famiglia.

MARIO TASSONE. Preannunciando il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, rilevo con soddisfazione che finalmente, dopo un lungo *iter*, il provvedimento sta per essere approvato. Tale provvedimento rende giustizia alle legittime aspettative dei familiari dei militari di leva caduti in servizio e, anche se non risolve completamente la problematica, rappresenta il testo migliore cui è stato possibile pervenire. Come i colleghi ricorderanno, la Commisisone si è confrontata in termini serrati con il Ministero del tesoro, con quello della difesa e con la Commissione bilancio. Non credo sia il caso di riaprire il contenzioso che ha portato alla presentazione di alcuni emendamenti al testo originario, poiché ritengo che un ulteriore rinvio danneggerebbe la categoria interessata e le legittime aspettative delle numerose famiglie di militari caduti in servizio.

Pertanto, il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento, pur ribadendo alcune insufficienze nel testo cui si è pervenuti in sede referente e lamentando il ritardo con cui si giunge alla sua approvazione.

STELIO DE CAROLIS. Il progetto di legge in esame, sul quale preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano, accoglie le giuste istanze che, sia pur tardivamente, vengono soddisfatte sia rispetto al passato, costituendo il provvedimento una sanatoria per quanto è già accaduto, sia per il futuro. Nel corso della discussione del provvedimento sono sorte varie difficoltà – in primo luogo di ordine finanziario – accresciute dalla vasta casistica, relativamente alla quale il testo unificato fa chiarezza, in particolare per quanto attiene ai destinatari, definiti dall'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981.

Nell'esprimere apprezzamento per l'azione svolta dai rappresentanti del Governo, ribadisco la preoccupazione che

per gli anni successivi al 1993 sia garantita la copertura finanziaria a regime. Onde evitare che tale copertura possa venire a mancare, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a stipulare polizze assicurative con le più importanti compagnie nazionali, garantendo così la soluzione di un problema che finora non ha arrecato grande prestigio alle forze di polizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere nulla alle opinioni espresse dai colleghi, i quali hanno rilevato l'importanza del provvedimento, pur ricordando i ritardi e le difficoltà incontrate nel corso del suo esame.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero precisare che il Governo non ha mai omesso di affiancare la volontà espressa dalla maggioranza della Commissione di giungere alla conclusione di questo lungo iter. Ricordo altresì che è stato il Parlamento stesso a destinare i fondi previsti per la copertura degli oneri di questo provvedimento ad altro capitolo di bilancio. L'intenzione del Governo è stata solo quella di perseguire l'approvazione del provvedimento, un obiettivo che resta giusto e valido.

Per quanto riguarda le esigenze di bilancio, la necessità di garantire per il futuro la copertura degli oneri finanziari dovrà essere tenuta nel debito conto dalle forze parlamentari al momento della predisposizione del bilancio, affinché sia previsto un capitolo di spesa secondo dati che collimino con gli orientamenti del Governo e con le aspettative delle numerose famiglie di caduti.

PRESIDENTE. Propongo che sia adottato come testo base per la discussione il testo unificato definito in sede referente il 10 luglio scorso, già conforme alle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo capoverso, sostituire le parole* del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza *con le seguenti* agenti di polizia.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 2 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto il seguente:

« Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di cinquanta milioni ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

1. I benefici derivanti dall'articolo 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole* I benefici derivanti dall'articolo 1 decorrono, *con le seguenti* L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre.

3. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856, dello stato di previsione del Ministero deltesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con pripri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli De Carolis, Costa Raffaele, Lusetti, Caccia, Tassone, Mannino Antonino, Salvoldi, Savio, Mombelli, Palmieri, Galante, Costa Alessandro e Stegagnini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in sede di approvazione del testo unificato delle propsote di legge nn. 148, 156 e 435, in materia di infortuni militari,

ritenuta la necessità di provvedere ad un'efficace garanzia a favore dei giovani che prestano servizio di leva,

impegna il Governo

ad esaminare in maniera approfondita la possibilità che ai destinatari delle norme di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1993, sia garantita idonea copertura assicurativa per

il rischio infortuni mediante contratti che il Ministero della difesa stipulerà con le maggiori società di assicurazioni ».

01148-157-435/1/IV

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

STELIO DE CAROLIS. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ISAIA GASPAROTTO. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulle modifiche della legge n. 308 del 1981 concernenti norme in favore dei militari di leva appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati infortunati o caduti in servizio, tengo a sottolineare che il risultato che abbiamo raggiunto non è esattamente quello che avremmo voluto; il testo al nostro esame non è più quello che, con un'iniziativa unitaria, avevamo presentato inizialmente né quello emerso nel corso del dibattito in questa Commissione. Con la formulazione attuale, infatti, non vengono rispettate appieno le necessità, in molti casi drammatiche, dei giovani di leva e soprattutto non è in nessun modo giustificabile il colpevole ritardo con cui giungiamo all'approvazione definitiva di una legge che offre una parziale risposta ad alcune esigenze, ma sicuramente non a tutte.

In particolare voglio sottolineare in maniera critica il comportamento del Governo che con il suo atteggiamento, da un lato ha contribuito a ritardare l'approvazione del provvedimento e dall'altro ci ha impedito di affrontare fino in fondo l'insieme dei problemi legati a questa materia, anche se più volte nell'ambito della legge finanziaria erano state reperite risorse, se pure modeste, comunque sufficienti ad affrontare una questione così cruciale.

Voglio altresì segnalare che siamo stati costretti a combattere contro il disinteresse della struttura militare: nel corso del lungo *iter* di questo provvedimento mai abbiamo ricevuto una spinta od una sollecitazione a fare presto come quelle ricevute in occasione dell'esame di altri provvedimenti riguardanti le forze armate.

Si spendono molte parole in favore dei militari in servizio di leva obbligatorio, ma il provvedimento al nostro esame affronta casi che potremo definire emblematici. Per tutti voglio ricordare le famiglie dei giovani soldati feriti durante il terremoto in Friuli-Venezia Giulia (mi pare fossero 19 o 20) che non hanno ancora potuto ottenere nessuna speciale elargizione. Sicuramente non si può risarcire la morte di un giovane, ma mi pare doppiamente vergognoso e colpevole il disinteresse che per decenni ha caratterizzato il comportamento del Governo e dell'insieme della struttura dello forze armate.

Purtroppo, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, in seguito alle modifiche introdotte per ottemperare al parere della Commissione bilancio, ha ridotto complessivamente il nostro intervento. Vengono tutelati i caduti durante il periodo di servizio militare di leva fin dal 1969 e con l'articolo 1 si estendono i benefici previsti non solo alle vittime di eventi riconducibili a cause di servizio, ma, più in generale, agli infortuni verificatisi durante il servizio in caserma e nell'area del presidio. In tal modo si è cercato di venire incontro all'insieme delle cause che purtroppo ancora provocano tanti morti e tanti invalidi tra i giovani militari.

Con l'articolo 3, i benefici in favore dei familiari dei caduti in servizio dal 1969 ad oggi vengono limitati alla speciale elargizione di 50 milioni; il diritto all'attribuzione di una pensione privilegiata ordinaria per gli invalidi, invece, in seguito alle modifiche che il parere delle Commissioni competenti ci ha costretto ad introdurre, decorre a partire dall'entrata in vigore della presente legge. In tal modo migliaia di giovani che sono stati menomati nella propria integrità psicofisica non potranno godere di nessuna pensione privilegiata, a meno che l'infortunio non sia imputabile espressamente a causa di servizio. Di fronte a queste situazioni sicuramente la legge che stiamo per approvare è riduttiva rispetto all'impostazione che essa aveva inizialmente.

Un'ulteriore limitazione è riscontrabile in riferimento alla liquidazione ed all'erogazione dei benefici previsti dalla legge. Infatti, sono stati individuati stanziamenti che, nonostante tutti auspichino sufficienti, potrebbero anche non risultare tali, giacché il riconoscimento dei benefici comincia a decorrere dal 1969. Corriamo quindi il rischio di dover constatare con amarezza l'insufficienza dei finanziamenti previsti rispetto alle reali e concrete necessità. Sotto questo profilo, rivolgo un appello al Governo affinché, una volta avviati gli interventi a favore delle famiglie dei militari di leva caduti in servizio, non si finisca per introdurre un trattamento differenziato (che sarebbe determinato proprio dall'insufficienza dei finanziamenti) tra le diverse famiglie a seconda che l'evento sia intervenuto prima o dopo.

Nonostante i limiti riscontrabili nel testo, il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole dal momento che, anche se parzialmente, il Parlamento ha adempiuto ad un atto dovuto di grande valore etico, coronando un annoso impegno che ha caratterizzato l'attività del gruppo comunista-PDS e quella degli altri gruppi rappresentati in Commissione.

GIANCARLO SALVOLDI. Signor presidente, ritengo che, se avessimo impiegato in maniera diversa i fondi messi a disposizione dal Governo per l'ammodernamento dei sistemi d'arma, avremmo potuto agevolmente creare una disponibilità finanziaria in grado di appagare tutte le necessità al nostro esame, indipendentemente dai limiti temporali. Anch'io desidero sottolineare come il Governo abbia dimostrato per lungo tempo una grave insensibilità che ha portato all'esasperazione dei genitori dei militari caduti i quali, in numerose occasioni, hanno manifestato davanti al palazzo di Montecitorio per esporre le loro giuste e legittime richieste.

Voteremo a favore del provvedimento perché, nonostante tutto, esso garantisce un sollievo di ordine morale, che si traduce poi in un conforto materiale, a favore delle famiglie dei giovani caduti durante l'espletamento del servizio militare, soprattutto quando la persona deceduta rappresentava un'importante sostegno per i propri familiari.

Il voto favorevole del mio gruppo è inoltre motivato dalla constatazione che molte volte i giovani in servizio di leva sono morti per una serie di circostanze che avrebbero potuto essere evitate. In questo senso lo *slogan* « di naja si muore » esemplifica efficacemente le considerazioni che mi accingo ad esporre. È noto come i militari di leva siano spesso assegnati a strutture a rischio, senza che peraltro gli interessati vengano posti nella condizione di poter scegliere il luogo e il tempo di svolgimento del servizio.

Molte volte è accaduto che i militari di leva siano deceduti per cause imputabili a carenze dell'organizzazione militare o connesse al sistema di vita nelle caserme, carenze spesso dovute ad incuria o a scarsa attenzione per la vita dei giovani. Quante volte abbiamo avuto modo di verificare, anche direttamente, le condizioni sanitarie precarie ed assolutamente inadeguate in cui versano le nostre caserme! Quante volte le esercitazioni militari sono state eseguite non tenendo in alcun conto la sicurezza dei giovani, ma privilegiando esclusivamente il raggiungimento di obiettivi convenuti a tavolino dai veri comandanti.

Molto spesso la verifica delle condizioni fisiche e psichiche dei militari di leva non si è rivelata sufficientemente accurata, tanto che numerosi giovani, pur avendo evidenziato le loro precarie condizioni, non sono stati ascoltati, per cui alla fine ci siamo trovati di fronte a vere e proprie tragedie. Sotto questo profilo, si giustifica l'indignazione dei genitori i quali non solo hanno visto morire i propri figli, ma hanno anche dovuto verificare con amarezza che il decesso è stato determinato da cause che avrebbero potuto agevolmente essere previste ed evitate. In tale contesto molto spesso ha avuto un ruolo fondamentale, oltre all'incuria, l'inerzia delle gerarchie militari; mi auguro che l'obbligo di elargire un risarcimento per ciascun militare perito in servizio possa spingere i responsabili delle forze armate, a tutti i livelli, ad una maggiore attenzione e ad un maggiore rispetto della dignità e dell'integrità della vita dei giovani chiamati a svolgere il servizio di leva.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Amodeo ed altri (148); Amodeo ed altri (157); Caccia ed altri (435) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti » (148-157-435):

Presenti e votanti ..... 27
Maggioranza ..... 14

Hanno votato *sì* ..... 27
Hanno votato *no* ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì:

Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Costa Raffaele, Cannelonga, De Carolis, Galante, Gasparotto, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Perrone, Pisanu, Poti, Rabino, Rivera, Salvoldi, Savio, Stegagnini, Tassone, Zamberletti e Zoppi.

**La seduta termina alle 12,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 17 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO